



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/07080

Del: 03/10/2025

Esecutivo Da: 03/10/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" (Prog. AQ0781/2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 210113, 220203, 220204 e 240211 - CUP H18I21001500001 - CIG 956858889B - Autorizzazione Raveggi S.r.l. al subappalto a favore di Arcobaleno E.A. S.r.l. di opere di realizzazione di tamponature esterne, suddivisione interne e controsoffittature con utilizzo di sistemi a secco nell'ambito del contratto attuativo 2 (CIG B2697A6343)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto *"Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024"*;
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;

- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*”;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*”;
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto volto alla riqualificazione con ampliamento degli spazi attuali della sede dei Vigili Urbani posta all’interno del quartiere 4 del Comune di Firenze (AQ0781/2022) è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all’intervento di interesse denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)” (Prog. AQ0781/2022) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) di titolarità del Ministero dell’Interno (Codici Opera 210113, 220203, 220204 e 240211 – CUP H18I21001500001 – CIG 956858889B) ed in particolare:

- l’istanza del Comune di Firenze, trasmessa in data 1 giugno 2021 al Ministero dell’Interno -Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, a valere sulla Linea di Finanziamento “Rigenerazione Urbana” per l’annualità 2021, ammontante a complessive € 19.600.000,00 per la candidatura di 4 progetti, tra i quali figura anche quello con CUP H18I21001500001 ammontante a complessivi € 1.010.000,00 per interventi di ristrutturazione locali da svolgere presso la Sede dei vigili urbani reparto Q4 isolotto - Via di Legnaia;

- la deliberazione di Giunta n. 194/2021 del 21 maggio 2021, recante “Approvazione documenti di

fattibilità da ammettere a contributo ministeriale - Scuole materne Dionisi, Garibaldi e comprensorio scolastico-sportivo-sociale via di Legnaia via Pisana” al fine dell’inserimento delle opere in programmazione. In particolare, per la “Rifunzionalizzazione della sede dei Vigili Urbani del reparto Quartiere 4 Isolotto” (CUP H18I21001500001) è stata stimata la spesa di € 1.010.000,00;

- la deliberazione di Giunta n. 30/2022 del 15 febbraio 2022, con la quale è stato approvato, tra le altre cose, lo schema di Atto di adesione e obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno e concernente il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” per alcuni progetti, tra i quali vi è ricompreso l'intervento denominato “Sede dei vigili urbani reparto Q4 isolotto - via Legnaia - ristrutturazione locali” (CUP H18I21001500001). Tale atto è stato sottoscritto in data 24 febbraio 2022;
- la deliberazione di Giunta n. 652/2022 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0781/2022, denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)” - Codici Opera 210113, 220203 e 220204 – C.U.P. H18I21001500001 – CUI L01307110484202100156, ammontante a complessivi € 1.266.404,43 e finanziato interamente con risorse a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) di titolarità del Ministero dell'Interno;
- la determinazione dirigenziale n. 10373/2022 del 28 dicembre 2022, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dei lavori per l’intervento PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) denominato “Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)” - Codici Opera 210113, 220203 e 220204 – C.U.P. H18I21001500001 – CUI L01307110484202100156, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei suddetti lavori;
- la determinazione dirigenziale n. 2403/2023 del 29 marzo 2023, con la quale si è preso atto della variazione di RUP dell’intervento con CUP H18I21001500001 dall’Ing. Alessandro Dreoni all’Ing. Pietro Geroni;
- la determinazione dirigenziale n. 4415/2023 del 25 maggio 2023, con la quale l’Accordo Quadro AQ0781/2022 è stato aggiudicato all’operatore economico Raveggi S.r.l. (C.F. e P. IVA 03391310483), sulla base dell’offerta di ribasso del 18,880%, per un importo massimo di lavori

affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 999.924,99, di cui € 39.997,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 956858889B. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 nell’ambito dell’accordo quadro di cui trattasi con CIG 9822774987, dell’importo netto di € 133.023,56 (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell’AQ0781/2022;

- la determinazione dirigenziale n. 2576/2024 del 4 aprile 2024, con la quale si è preso atto della variazione di RUP dell’intervento con CUP H18I21001500001 dall’Ing. Pietro Geroni al sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

- la deliberazione di Giunta n. 149/2024 del 16 aprile 2024, recante “PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) “Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)” (Prog. AQ0781/2022) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Codici Opera 210113, 220203, 220204 e 240211 (nuovo inserimento da ex 240035) – CUP H18I21001500001 – Approvazione del progetto esecutivo dell’AQ0781/2022 e approvazione del quadro economico aggiornato dell’intervento per incremento del finanziamento”;

- la determinazione dirigenziale n. 5596/2024 del 18 luglio 2024, (esecutiva il 19 luglio 2024), con la quale è stata approvata la bozza di contratto attuativo 2, con CIG B2697A6343 (derivato da CIG 956858889B), dell’importo netto di € 859.087,80 (di cui € 9.356,56 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Raveggi S.r.l. Al contempo, ad importo del Contratto Quadro invariato, pari ad € 999.924,99 oltre IVA al 10%, è stata approvata una variata distribuzione di spesa della quota afferente a lavori e ad oneri della sicurezza dell’accordo quadro in commento, così che la differenza tra i maggiori importi dei lavori immediatamente ordinabili a Raveggi S.r.l. e quelli computati nel progetto esecutivo complessivo dell’AQ0781/2022, le cui lavorazioni sono state specificamente ordinate all’aggiudicataria con i due contratti attuativi, possa trovare copertura all’interno dell’importo delle opere posto a base di gara;

Dato atto che:

- in data 26 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto quadro tra questa Amministrazione e la ditta Raveggi S.r.l. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo n. 245181 del 26 luglio 2023);

- la durata dell'Accordo quadro AQ0781/2022 è stabilita in giorni 365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, pertanto con scadenza fissata in data 25 luglio 2024;
- in data 24 luglio 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 1, determinandone la scadenza nel giorno 31 dicembre 2024;
- sempre in data 24 luglio 2024 è stato stipulato altresì il contratto attuativo 2, determinandone la scadenza nel giorno 31 dicembre 2025;

Vista la richiesta assunta al protocollo n. 269250 dell'8 luglio 2025 (integrata successivamente con protocollo n. 352493 del 18 settembre 2025 e protocollo n. 357483 del 23 settembre 2025) da parte dell'operatore economico Raveggi S.r.l. (C.F. e P.IVA 03391310483) in qualità di impresa aggiudicataria dell'Accordo quadro in oggetto ed esecutrice dei lavori ordinati con i singoli contratti attuativi, con la quale si richiede autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e dell'art. 49 L. n. 108/ 2021, a favore della ditta Arcobaleno E.A. s.r.l., con sede legale in Scarperia (FI), viale John Fitzgerald Kennedy, 55, e con P.IVA 0549769486, per un importo presunto di € 74.225,00, di cui € 3.500,00 per costi della sicurezza, lavori da imputare al contratto attuativo 2 (CIG B2697A6343);

Richiamato l'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 (in seguito anche solo "Codice"), in particolare il comma 4, secondo il quale i soggetti affidatari di contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

Richiamato altresì il comma 18 del medesimo art. 105, norma che prevede che:

- la stazione appaltante provveda al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
- tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- per i cattimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà;

Tenuto conto che:

- le opere che saranno oggetto del subappalto consistono nella realizzazione di tamponature esterne, suddivisione interne e controsoffittature con utilizzo di sistemi a secco, rientranti nella categoria OG01 per l'importo di € 74.225,00;
- in fase di gara, l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare – tra le varie – opere rientranti nella categoria OG01 entro i limiti di legge;
- l'Accordo quadro (CIG 956858889B) è caratterizzato dalla realizzazione di opere rientranti nelle seguenti categorie, come specificato all'art. 2 CSA dell'intervento:
 - o categoria prevalente OG01, "Edifici civili e industriali", per € 587.475,76;
 - o OS30, "Impianti elettrici e speciali", per € 158.634,32;
 - o OS28, "Impianti termici e di condizionamento", per € 232.663,67;
 - o OS03, "Impianti idrico-sanitari", per € 21.151,24;
- tali categorie di opere contraddistinguono altresì le lavorazioni del contratto attuativo 2;

Rilevato pertanto che l'importo per l'esecuzione di tali lavorazioni in subappalto, essendo inferiore al 50% dell'importo dei lavori della categoria prevalente affidati e relativi al secondo contratto esecutivo, rientra nei limiti stabiliti per il subappalto ai sensi dell'art. 105 co. 2 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 CSA;

Accertato che la richiesta di subappalto è conforme a quanto enunciato in merito alla volontà di subappaltare i lavori in oggetto e completa di:

- istanza di subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice e dell'art. 49 d.l. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021;
- copia del contratto di subappalto firmato dai contraenti;
- autocertificazione del subappaltatore, a norma del D.P.R. n. 445/2000, di possesso dei “requisiti di ordine generale” (o “motivi di esclusione” di cui all’art. 80 del Codice) per svolgere la prestazione che gli è stata affidata;
- copia semplice della visura camerale della ditta subappaltatrice;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta subappaltatrice;
- fatture di esecuzione lavorazioni analoghe per un importo superiore a quelle oggetto del subappalto in oggetto;
- DVR e POS;
- modello comunicazione titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice;
- modello dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice;
- dichiarazione del rispetto dei principi e condizionalità del PNRR;

Considerato che la suddetta documentazione è conservata agli atti dell’Ufficio;

Tenuto conto che i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 80 e ss. d.lgs. n. 50/2016 sono stati svolti mediante FVOE 2.0 ed è al momento in corso il rilascio del certificato anagrafe sanzioni amministrative da parte della Procura della Repubblica (art. 31 D.P.R. n. 313/2002);

Ritenuto possibile autorizzare con riserva il subappalto di parte delle lavorazioni ricadenti nella categoria OG01 e relative al contratto attuativo 2 dell'AQ0781/2022 alla società Arcobaleno E.A. s.r.l., nelle more del completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni in parola;

Tenuto conto che l'aggiudicataria ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cc con l'impresa subappaltatrice;

Visto in particolare il contratto di subappalto trasmesso, ove:

- è stata inserita la clausola prevista dall'art. 3 co. 9 L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;
- in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice dichiarano congiuntamente che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

Dato atto che i lavori oggetto di subappalto si svolgeranno a partire dal mese di ottobre 2025 e comunque nel rispetto del cronoprogramma dei lavori relativi al contratto attuativo 2;

Dato atto altresì che per poter dare continuità ai lavori in argomento è necessario autorizzare il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice;

Visto l'art. 105 co. 14 d.lgs. n. 50/2016 e precisato che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;

Dato atto che la copia informatica dell'istanza di autorizzazione al subappalto della ditta affidataria a favore dell'impresa subappaltatrice Arcobaleno E.A. S.r.l., allegata quale parte integrante al presente provvedimento, è conforme all'originale conservato agli atti dell'ufficio scrivente;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 225 e 226 d.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021, in particolare l'art. 48;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che in questa sede si intendono espressamente richiamate:

1. di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 49 L. n. 108/2021, l'operatore economico Raveggi S.r.l. (C.F. e P.IVA 03391310483) in qualità di impresa aggiudicataria dell'Accordo quadro AQ0781/2022, denominato "Riqualificazione

urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU in ambito PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) - Codici Opera 210113, 220203, 220204 e 240211 – CUP H18I21001500001, nonché esecutrice dei lavori ordinati con i singoli contratti attuativi, a subappaltare ai sensi dell'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e dell'art. 49 L. n. 108/ 2021, a favore della ditta Arcobaleno E.A. s.r.l., con sede legale in Scarperia (FI), viale John Fitzgerald Kennedy, 55, e con P.IVA 0549769486, lavorazioni da imputare al contratto attuativo 2 (CIG B2697A6343) per un importo presunto di € 74.225,00, di cui € 3.500,00 per costi della sicurezza;

2. di dare atto che:

- l'anzidetto importo di subappalto rientra nel limite stabilito dall'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- le lavorazioni subappaltate di cui all'oggetto rientrano nella categoria OG01;

- le lavorazioni subappaltate consistono nella realizzazione di tamponature esterne, suddivisione interne e controsoffittature con utilizzo di sistemi a secco;

3. di dare atto altresì che, in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice hanno dichiarato congiuntamente che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

4. di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 co. 7 d.lgs. n. 267/2000;

5. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del lavoro in oggetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura.

ALLEGATI INTEGRANTI

RICHIESTA SUBAPPALTO-signed.pdf - 3c921e986d9a0e89ce41a25f3c62ab29111dd98a1768e66027f65ec90a664f9c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.